



STUDIO PEDAGOGICO
Dott.ssa Roberta Catarzi
320 – 6040335
roberta.catarzi@outlook.com



INDENNITA' DI FREQUENZA

COS'È? L'indennità di frequenza è una prestazione economica il cui importo per l'anno 2019 è pari ad Euro 285,66 mensili. Tale cifra viene corrisposta da Ottobre a Giugno di ciascun anno, anche se può essere calcolata per tutto l'anno laddove il minore necessiti di supporto specialistico anche durante il periodo estivo.

CHI LA EROGA? L'indennità di frequenza viene erogata dall'INPS in seguito ad apposita domanda, nello specifico al "minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età", così come disciplinato dalla Legge 289/90 "Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi" (Pubblicata in G.U. 17 ottobre 1990, n. 243).

QUALI SONO I REQUISITI NECESSARI? Per accedere alla richiesta di tale indennità mensile occorre essere in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di seguito descritti.

A) Tra i requisiti oggettivi occorre che la certificazione diagnostica riporti la presenza nel minore di almeno uno tra i seguenti disturbi:

- Disturbi Specifici dell'Apprendimento (D.S.Ap.), ovvero dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia;

- Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività (ADHD);
- Borderline Cognitivo ovvero Funzionamento Intellettivo Limite (FIL);
- Disprassia;
- Perdite uditive superiori ai 60 decibel nell'orecchio migliore (frequenze di 500, 1.000, 2.000 hz)

B) Tra i requisiti soggettivi ricordiamo che il minore deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti soggettivi:

- Avere una età inferiore ai 18 anni;
- Risiedere stabilmente in Italia ed essere cittadino italiano, o di uno stato UE o cittadini extracomunitari ma comunque in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- Disporre di un reddito proprio personale del minorenne inferiore ad Euro **4.906,72 euro**;
- Frequentare scuole pubbliche o private, oppure centri riabilitativi, oppure centri e studi di formazione professionale.

COME SI RICHIEDE?

- **Il medico di base o pediatra** deve compilare ed inviare all'INPS un apposito modulo, barrando la casella "invalidità" (non va barrata la casella handicap). In tale modulo il medico o pediatra indica esattamente la diagnosi specifica del minore oltre al codice nosografico, precisando che il "minore ha difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età di cui all'art. 2 della Legge 289/1990". In esito a detto invio telematico il medico o pediatra rilascerà ai genitori un documento ricevuta che attesta l'invio delle richiesta;
- **I genitori** dovranno poi presentare la domanda vera e propria all'INPS e per fare ciò la domanda può essere inviata alternativamente con una delle seguenti modalità:
 - Tramite un patronato (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS);
 - Tramite una delle associazioni di categoria che si occupano di disabilità;
 - Personalmente con il codice PIN del minore attraverso il sito www.inps.it;

In ogni caso occorrerà presentare tutta la documentazione medica attestante le condizioni del minore oltre al documento/ricevuta rilasciato dal medico di base o pediatra, ricordando che tale documento/ricevuta ha validità temporale di 30 giorni dalla data del rilascio.

- **L'INPS** provvederà quindi ad inviare lettera di convocazione del minore a visita da parte della commissione medica ai fini valutativi, il tutto entro un tempo solitamente di alcuni mesi.

COSA PORTARE ALLA VISITA ALL'INPS?

Alla visita occorre portare al seguito tutta la documentazione medica integrale, idonea a supportare la domanda.

È consigliabile ai fini del buon esito far redigere una relazione di accompagnamento dalla figura/figure professionale/i che segue/seguono il bimbo/la bimba quali pedagogista, logopedista, psicologa ecc.

Dopo l'esito delle visita, entro qualche mese, **L'INPS** invierà al minore a mezzo raccomandata A/R l'esito della valutazione.

COSA FARE SE L'INDENNITÀ NON VIENE RICONOSCIUTA?

Laddove l'indennità di frequenza non venga riconosciuta immediatamente occorrerà proporre ricorso innanzi al Tribunale di competenza entro 6 mesi dalla ricezione della raccomandata A/R di diniego. Il Tribunale provvederà quindi a far accertare se sussistano o meno le difficoltà persistenti del minore così come stabilito dalla Legge, nominando un Consulente Tecnico d'Ufficio. Risulterà di primaria importanza nominare un Consulente Tecnico di Parte. Come Consulente Tecnico di Parte pare opportuno nominare il medico legale ed il professionista (pedagogista/logopedista/altra figura...) che precedentemente ha accompagnato e supportato il minore e la sua famiglia. La recente giurisprudenza di molti Tribunali si sta gradualmente orientando verso il riconoscimento dell'Indennità Mensile di Frequenza, pertanto, in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, pare opportuno impugnare l'eventuale diniego INPS.

... ED OTTENUTA L'INDENNITA'?

Ogni anno i titolari di indennità mensile di frequenza devono inviare all'INPS (tramite il loro tutore) una dichiarazione periodica relativa alla sussistenza dei requisiti di legge.

COSA FARE PRIMA DEL COMPIMENTO DEI 18 ANNI?

I minori titolari di indennità di frequenza, entro i sei mesi precedenti il raggiungimento della maggiore età, possono presentare domanda ai sensi della Legge 114 del 2014 per il riconoscimento delle prestazioni economiche spettanti ai maggiorenni. Non è obbligatorio presentare il certificato medico. L'INPS procede alla liquidazione in via provvisoria delle prestazioni economiche spettanti al compimento dei 18 anni. La prestazione potrà essere confermata solamente dopo l'esito positivo del successivo accertamento sanitario e della presentazione del modello AP70 per la verifica dei requisiti socio-economici previsti dalla legge.

A CHI RIVOLGERSI PER ASSISTENZA PRE, DURANTE E POST ITER?

Lo Studio Pedagogico Dott.ssa Roberta Catarzi è disponibile per supporto e chiarimenti in merito.

Dott.ssa Roberta Catarzi

320 6040335

L.M. Pedagogia Clinica

Tutor AID Associazione Italiana Dislessia

Tecnico Programmazione, Realizzazione e Verifica

Intervento Formativo e Valutazione Apprendimenti

Albo P.ED.I.AS Pedagogisti Italiani Associati n° A 171 T

C.F. CTRRRT88A43D612J P.I. 02350070971